



VADEMECUM PER IL PRATICANTE AVVOCATO

1. L'Ordine degli Avvocati di Lucca. La Segreteria dell'Ordine.

In base alla normativa vigente, l'Ordine degli Avvocati di Lucca è obbligato alla tenuta degli Albi, ivi compreso il Registro Speciale dei Praticanti Avvocati e l'Elenco degli Abilitati al Patrocinio.

Il Consiglio dell'Ordine è composto da 15 Avvocati, eletti ogni 4 anni. Al suo interno viene eletta la Commissione Addetta al Controllo della Pratica.

Il Consiglio tiene le sue adunanze tendenzialmente una volta la settimana.

L'Ordine ha sede in Lucca, all'interno del Tribunale, ove si trova la sua segreteria con 4 impiegati.

La segreteria è aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal Lunedì al Sabato.

Telefono : 0583/312174

Fax : 0583/583567

E-mail : info@ordineavvocati.lu.it

Sito internet : (www.ordineavvocati.lu.it).

Le domande di iscrizione devono essere presentate solo presso la Segreteria dell'Ordine, negli orari di apertura, così come la consegna dei libretti della pratica da vidimare.

2. Iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti

La domanda di iscrizione, in bollo, (che una volta compilata avrà valore di autocertificazione) deve essere redatta su apposito modulo da ritirare presso la segreteria dell'Ordine o scaricabile dal sito dell'Ordine (www.ordineavvocati.lu.it). Alla domanda devono essere allegati:

- una dichiarazione dell'Avvocato presso il quale si svolgerà la pratica;
- due fotografie formato tessera;
- copia semplice del certificato di laurea;
- fotocopia di un documento di identità.

All'atto dell'iscrizione dovranno essere corrisposti all'Ordine i diritti di iscrizione dell'importo di € 105.

3. Svolgimento della pratica forense

Al fine di poter ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, è necessario che il praticante avvocato sia iscritto nel Registro Praticanti e svolga, continuativamente, assiduamente e con profitto la pratica per un periodo minimo di 18 mesi, salvo le deroghe di cui appresso.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Il periodo di pratica decorre dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la delibera di iscrizione e non dalla data di notifica della stessa o dalla data di consegna del libretto.

Per la verifica della effettività della pratica, dovrà essere compilato il libretto (che verrà consegnato dopo l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti).

Al momento della consegna del libretto al praticante verranno comunicati i nomi dei componenti della commissione praticanti, ai quali lo stesso potrà rivolgersi per avere per qualsiasi chiarimento in merito alla pratica che si appresta a svolgere e durante lo svolgimento della pratica stessa.

Il libretto è diviso in 3 semestri e ciascun semestre ha tre sezioni: una per l'indicazione delle udienze, una per l'indicazione degli atti processuali e delle attività stragiudiziali ed una per la trattazione, per iscritto, delle questioni giuridiche trattate.

Alla fine di ogni semestre uno dei componenti della commissione dovrà vidimare, previo esame, il libretto, che dovrà essere presentato correttamente compilato e firmato dal magister.

Alla fine dei primi 12 mesi ed al termine dell'ultimo semestre della pratica dovranno essere consegnate alla commissione, in tempo utile per la lettura e vidimazione, dopo essere state firmate dal praticante e dal magister, anche le relazioni di cui si dirà appresso.

La vidimazione del libretto da parte della commissione sarà effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre.

4. Udienze

Deve essere indicato un numero minimo di 20 udienze distribuite nell'arco dell'intero semestre;

dovranno essere riportati i dati della causa, così come indicati nel libretto e, sinteticamente, l'attività espletata in udienza;

non sono ammesse e riconosciute valide le udienze di mero rinvio; non sono ammesse e riconosciute le udienze che siano unicamente "autocertificate" dal praticante (ovvero quelle prive della sottoscrizione del magister) ovvero quelle udienze a cui il praticante abbia assistito senza la presenza di un avvocato, salvo quanto si dirà in seguito per i praticanti abilitati;

sarà consentito assistere a 2 udienze nella stessa giornata per non più di due volte a semestre a condizione che siano davanti a Giudici diversi o, se davanti allo stesso Giudice, che abbiano oggetto diverso; al di fuori di questi casi sarà possibile indicare nel libretto una sola udienza al giorno;

le udienze dovranno essere tanto di cause civili quanto di cause penali, con un numero minimo di 5 per il genere di materia meno praticato; se il praticante si trova in uno studio di soli civilisti o soli penalisti, l'attestazione delle cause di



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

genere diverso può essere fatta dal civilista o penalista, diverso dal magister, con cui il praticante farà nel semestre le relative udienze; in tale evenienza sul libretto, oltre alla firma del magister, dovrà essere apposta anche la firma dell'avvocato con cui il praticante ha seguito le udienze dell'altro genere, con l'accortezza di evidenziare queste con asterisco; il praticante che svolge la pratica in uno studio legale associato, ovvero nel quale svolgono stabilmente attività più avvocati, potrà riportare nel libretto anche le udienze di cause degli altri avvocati, fermo restando che la sua partecipazione a tali udienze sarà attestata comunque dal magister;

il praticante dovrà fare annotare la sua presenza, ai fini della pratica forense, sul verbale di udienza a cui partecipa; ciò è necessario poiché la commissione, in sede di verifica e vidimazione del libretto, può chiedere, a campione, di avere copia dei verbali di udienza cui il praticante afferma aver partecipato.

5. Atti processuali ed attività stragiudiziali

In tale sezione andranno indicati gli atti, alla cui redazione il praticante ha partecipato, nonché le attività stragiudiziali compiute.

Oltre agli atti tipicamente giudiziari, potranno essere indicati, a titolo esemplificativo, anche le ricerche, i pareri, i contratti, le diffide, le raccomandate contenenti particolari intimazioni e qualche accesso agli uffici per il compimento di attività particolarmente rilevanti.

Potrà essere indicata, come attività stragiudiziale, anche la partecipazione a procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.

Tali atti e attività andranno indicati nel numero di 20 a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti.

6. Questioni Giuridiche

In tale sezione il praticante dovrà indicare le questioni che ha avuto modo di studiare ed approfondire nel corso del semestre per una causa in corso o per un parere da fornire.

Dovranno essere indicate nel numero di 10 a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle questioni.

Nel libretto andrà indicato sinteticamente l'oggetto della questione studiata con il riferimento normativo.

7. Relazioni (pareri motivati)

1. alla scadenza di ciascun semestre il praticante dovrà presentare alla commissione delle relazioni che dovranno essere frutto di personale elaborazione e dovranno essere redatte nella forma del parere motivato nel quale dovrà essere illustrato il fatto concreto, la fattispecie giuridica



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

applicabile, le pronunce della Giurisprudenza e le conclusioni e dovranno essere:

PER IL PRIMO SEMESTRE

- 1 parere in materia civile ;
- 1 parere in materia penale;

PER IL SECONDO SEMESTRE

- 2 pareri in materia civile;
- 2 pareri in materia penale;

PER IL TERZO SEMESTRE

- 2 pareri in materia civile;
- 2 pareri in materia penale;
- 1 parere in materia di deontologia;

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato.

Almeno tre relazioni (due alla fine dei primi 12 mesi e 1 alla fine del terzo semestre) devono essere manoscritte.

Alla consegna del certificato di compiuta pratica, se richieste, verranno restituite al praticante le relazioni cartacee.

8. I colloqui di controllo.

I colloqui di controllo sono tesi a verificare l'effettivo e proficuo svolgimento della pratica attraverso domande riguardanti la pratica professionale come risultante dal libretto, la conoscenza della deontologia e del Regolamento della Pratica Forense.

Il colloquio di presentazione si svolge a Lucca, durante le adunanze del Consiglio dell'Ordine.

I colloqui di controllo sono due e si svolgono al termine del primo anno e a fine pratica salvo quanto previsto all'art. 9 che segue; il colloquio di fine pratica dovrà essere sostenuto almeno 1 mese prima della scadenza del termine di 18 mesi, per consentire al praticante, in caso di esito negativo, di poterlo nuovamente sostenere, così da non pregiudicare la possibilità di ottenere il certificato di compiuta pratica in tempo per sostenere le prove scritte dell'esame di Avvocato dell'anno in corso.

Si ricorda infine che i colloqui tanto del primo anno di pratica quanto quello per la compiuta pratica verteranno sulle seguenti materie: civile, procedura civile, penale, procedura penale, deontologia e ordinamento.

9. Patrocinio Sostitutivo



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Dopo i primi 6 mesi di pratica può essere presentata domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art. 41 comma 12 Legge 247/2012.

Si precisa che la durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni decorrenti dalla fine del primo semestre di pratica e ciò a prescindere da quando ne venga fatta richiesta. L'abilitazione può essere richiesta anche dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica ma, in tale caso, il praticante, se già cancellato dal Registro tenuto presso l'Ordine, dovrà chiedere la reinscrizione nel Registro stesso.

Si ricorda che il patrocinio è consentito solo in sostituzione del proprio avvocato che dovrà delegare per scritto il praticante a presenziare alla udienza.

Le udienze a cui il praticante partecipa in sostituzione del proprio avvocato potranno essere riportate nel libretto della pratica tra quelle da indicare nel secondo e terzo semestre.

Per poter essere iscritto al registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo il tirocinante dovrà sostenere anticipatamente e superare il colloquio del primo anno .

I praticanti avvocati che si sono iscritti nel registro prima del 22/06/2016 potranno fare richiesta di abilitazione secondo il vecchio regime.

10. Corretto uso del titolo.

L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio sostitutivo" qualora abbia conseguito tale abilitazione. La violazione di questa prescrizione costituisce un illecito deontologico, ai sensi dell' art 35 commi 5 e 12 del Codice Deontologico Forense.

11. Incompatibilità per il Praticante Avvocato con patrocinio.

La legge professionale (art. 18 L. 31/12/2012 n. 247), prevede le ipotesi di incompatibilità che impediscono l'esercizio della professione di Avvocato. Tali ipotesi di incompatibilità si applicano anche ai praticanti abilitati al patrocinio.

L'esercizio della professione in situazione di incompatibilità costituisce infrazione disciplinare e può altresì costituire ipotesi di reato. Il praticante abilitato, all'atto della sua iscrizione, dovrà esaminare la propria situazione per accertare se sussistano ipotesi di incompatibilità. Se successivamente all'ottenimento dell'abilitazione insorgano situazioni di incompatibilità, il praticante dovrà immediatamente informarne il Consiglio e chiedere la cancellazione dall'elenco degli abilitati, potendo egli rimanere iscritto nel registro dei praticanti. La mancata comunicazione al Consiglio di una sopravvenuta situazione di incompatibilità costituisce infrazione disciplinare e può integrare gli estremi di reato.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

12. Limiti al patrocinio del Praticante Avvocato.

Il praticante avvocato potrà svolgere solo le attività previste dall'art. 41 comma 12 della Nuova Legge Professionale n. 247 del 31.12.2012.

13. Praticanti e difesa d'ufficio.

Il praticante non può essere iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio. La frequenza del corso preparatorio costituirà titolo per l'iscrizione una volta che il Praticante diventerà Avvocato.

14. Compiuta pratica ed esami di Avvocato.

Per poter sostenere le prove scritte degli esami di Avvocato nell'anno in corso è necessario che entro il 10 Novembre del medesimo anno siano trascorsi 18 mesi previsti di compiuta pratica.

Il certificato di compiuta pratica deve essere allegato alla domanda di esame, la quale deve essere inoltrata alla Corte di Appello di Firenze entro una data indicata in un apposito D.M. che ogni anno stabilisce le date delle prove scritte e le modalità delle domande, con gli allegati richiesti; il certificato può pervenire alla Corte d'Appello anche successivamente all'invio della domanda purché non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

15. Svolgimento della pratica

La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità, per diciotto mesi.

Sono ammesse interruzioni del periodo di pratica purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del DM n. 70 del 17.3.2016.

Si rimanda, per le ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio, alle norme contenute nella legge professionale 247/2012 e nel regolamento ministeriale n. 70/2016

Il certificato di compiuta pratica è rilasciato secondo quanto previsto e stabilito dall'art. 45 della Nuova Legge Professionale e art. 8 D.M. n. 70/2016.

16. Deontologia forense

E' necessario che il praticante conosca il codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014.

Per approfondire lo studio della deontologia è consigliata la consultazione della rivista Rassegna Forense (disponibile presso la Segreteria dell'Ordine) che contiene le più importanti decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia di disciplina e di procedimento disciplinare.

La conoscenza delle norme deontologiche assume una rilevanza centrale nell'attività dell'avvocato in quanto la comminazione di sanzioni per infrazioni



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

disciplinari ha conseguenze che incidono fortemente sulle prospettive dell'attività forense stessa.

17. Adempimenti fiscali.

Dal praticante avvocato è dovuta al Consiglio dell'Ordine una tassa annuale di:

€ 50,00 per i non abilitati;

€ 100,00 gli abilitati;

Per gli anni successivi al primo, essa viene corrisposta mediante versamento esattoriale (occorre cioè attendere la notifica della cartella esattoriale).

18. Posizione previdenziale.

Per quanto riguarda la posizione e il regime previdenziale dei tirocinanti si rimanda alla normativa vigente in materia.

19. Tirocinio ex art. 73 DL 69/2013

Si fa presente che i laureati che richiederanno l'iscrizione al Registro dei Praticanti, solo all'esito, del tirocinio giudiziario ex art. 73 DL 69/2013, potranno iscriversi al suddetto registro e richiedere il certificato di compiuta pratica una volta terminato, con esito positivo, un semestre di pratica forense presso lo studio di un avvocato, avvalendosi, pertanto, delle disposizioni di cui al comma 13 del suddetto art. 73, DL 69/2013.

Si precisa, tuttavia, che al termine dell'unico semestre di pratica forense svolto, il praticante dovrà presentare le questioni così come previste per il terzo semestre.

Il Tirocinio ex art. 73 DL 69/2013, tuttavia, potrà essere svolto, anche, in contemporanea con la pratica forense.

Si ricorda infine anche che sarà obbligatoria la partecipazione ai corsi di formazione di cui all'art. 43 legge 247/2012, una volta emanato il relativo regolamento.